



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DEL PATRIMONIO

Responsabile di settore Marialuisa GUIGLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19449 del 27-08-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 4599 - Data adozione: 06/03/2025

Oggetto: S.G.R. Firenze-Pisa-Livorno. Acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001 di un terreno situato nel Comune di Pisa. Provvedimento acquisitivo e predisposizione deposito al MEF.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2025

Numero interno di proposta: 2025AD005092

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 con il quale venivano individuati i beni e le risorse da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui al decreto legislativo 112/1998, in materia di viabilità e, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“resta di competenza dell'Anas il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio”*;
- il comma 3 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche la Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 2 ai sensi del quale *“le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto”* sono stati trasferiti con pertinenze e accessori relativi *“nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna”*;
- il comma 1 dell'articolo 3 secondo cui *“le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti e assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3”*;
- il comma 3 dell'articolo 3 secondo cui *“Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”*;

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno;

Visto il decreto prefettizio di occupazione temporanea 12 marzo 1985 n. 3379 emesso dal Prefetto di Pisa a favore della ditta appaltatrice I.C.E.F.S. per occupare in via di urgenza per due anni i terreni relativi al piano particellare approvato in relazione alla costruzione della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;

Preso atto che il citato decreto prefettizio risulta scaduto in data 12 marzo 1987 senza proroga alcuna;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39);

Visto il regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77);

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 2024, n. 23178 (Acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001 del bene identificato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2611/p per una superficie di 745 mq. Determinazione del corrispettivo per l'acquisizione coattiva e relativo impegno);

Premesso che il settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio ha comunicato l'avvio del procedimento al soggetto 1, meglio identificato nell'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con nota dell'11 gennaio 2024 (prot. n. 0016436) finalizzato all'acquisizione del terreno rappresentato catastalmente al CT del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2611/p (mq 745), secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni);

Accertato, dunque, che il competente ufficio della direzione Opere pubbliche, nell'ambito delle proprie attività di verifica di natura tecnica, ipotecaria e catastale, ha rilevato che:

- su porzione del terreno di proprietà del soggetto 1, meglio identificato all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, insiste il manufatto viario della SGC FIPILI, venendo descritta come *“area di sedime stradale sella SGC FIPILI, incluse le scarpate laterali e porzioni di banchine limitrofe”*, e che sarà pertanto necessario un frazionamento a fine di identificare catastalmente l'esatta area da acquisire di mq 745, come da graficizzazione di cui all'allegato C al decreto dirigenziale n. 23178/2024;
- il bene in parola risulta attualmente di proprietà del soggetto 1 di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
- l'opera a suo tempo realizzata da ANAS Spa costituisce l'infrastruttura viaria della S.G.C. FI-PI-LI e che non è quindi possibile provvedere alla retrocessione delle aree irreversibilmente modificate;

Considerato che con la PEC del 12 giugno 2024 (prot. 0333897) questa amministrazione assegnava al soggetto 1, di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione per formulare osservazioni scritte, in merito al procedimento in parola e/o accettare l'indennizzo proposto (euro 6.999,37), rendendo noto che *“in caso di mancato ricevimento di eventuali osservazioni o di mancata accettazione dell'indennizzo proposto, la stessa si riterrà rifiutata e, pertanto, si provvederà al deposito delle somme presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)”*, come previsto dall'art. 42 bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto della mancata formulazione di osservazioni e della mancata accettazione dell'indennizzo proposto da parte del soggetto 1 di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che con il decreto dirigenziale n. 23178/2024 l'amministrazione regionale ha disposto:

- di impegnare, in conseguenza della mancata formulazione di osservazioni e della mancata accettazione dell'indennizzo proposto da parte del soggetto 1, meglio identificato all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, a favore del M.E.F. (C.F. 80226750588 - cod. SIBEC 9090) la somma di euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37), quale somma di denaro, determinata dalla competente struttura della direzione Opere pubbliche, da corrispondere per acquisire l'area illegittimamente occupata;

- di dare atto della necessità di frazionare il terreno censito al Catasto Terreni di Pisa al foglio 46, particella 2611, al fine di individuare l'esatta identificazione catastale del bene da acquisire;
- di rimandare a successivo atto l'acquisizione del suddetto bene immobile con contestuale liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno;

Dato atto del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, notificato in data 15 dicembre 2023 a questa amministrazione dal soggetto 1, di cui all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con cui il ricorrente ha domandato che il giudice adito:

In accoglimento del presente ricorso, accertato ove occorra che la Regione Toscana sta utilizzando l'immobile di proprietà della ricorrente *“per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, voglia accertare l'inadempimento alla diffida comunicata alla Regione Toscana, in data 12.09.2023 e, per l'effetto condannare la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare nel termine di legge o in quello ritenuto congruo tutti i provvedimenti necessari:

- all'acquisizione dell'immobile descritto in epigrafe, ai sensi dell'art. 42 bis TU Espropriazioni, con riconoscimento di indennizzo quantificato nei termini di legge, o tramite accordo transattivo tra le parti con offerta di un congruo corrispettivo indennitario;
- ovvero, in alternativa, alla restituzione del medesimo bene, libero dalle opere illegittimamente realizzate su di esso, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre interessi e rivalutazione derivanti dall'illegittima detenzione del medesimo dal momento dello spossessamento sino al soddisfo;

Preso atto della sentenza del TAR Toscana n. 180/2024 (R.G. 1482/2023), con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse rilevato che:

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana evidenziando tra l'altro che, nelle more del deposito del presente ricorso e con la nota dell'11 gennaio 2024, è stata comunicata alla ricorrente la volontà di acquisire ex art. 42 bis dpr n. 327/01 le aree illegittimamente occupate, inviando alla stessa ricorrente l'avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n.241/90, comprensivo del modello per l'accettazione dell'indennità;

Dato atto che il soggetto 1, meglio identificato all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della suddetta sentenza del TAR Toscana n. 180/2024 del 16.2.2024, notificato in data 16 maggio 2024, e che il procedimento giurisdizionale si è concluso con sentenza n. 9543, pubblicata il 27 novembre 2024;

Preso atto che, al termine del suddetto giudizio, il Consiglio di Stato ha condannato questa amministrazione *“a concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza”*, avvenuta in data 2 dicembre 2024;

Visto il comma 1 dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, il quale prevede che:

L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

Considerato, quindi, ai sensi dell'art. 42 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. 327/2001 che, valutati gli interessi in gioco, la restituzione al proprietario delle aree oggetto del presente decreto dirigenziale potrebbe comportare la cessazione dell'uso pubblico della SGC Firenze-Pisa-Livorno, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico da essa soddisfatto;

Considerato, pertanto, che sussistono al di là di ogni ragionevole dubbio attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico all'acquisizione dei terreni interessati dall'opera, e che non sussistono ragionevoli alternative alla acquisizione, come richiesto dall'art. 42-bis;

Rilevato che il terreno da acquisire in via definitiva corrisponde all'area trasformata irreversibilmente e occupata attualmente dall'infrastruttura viaria S.G.C. FI-PI-LI e che pertanto la particella 2611/p foglio 46 del Catasto Terreni del Comune di Pistoia è da acquisire solo in parte (745 mq);

Dato atto che la competente struttura della direzione Opere pubbliche ha comunicato con nota del 13 febbraio 2025 di aver provveduto al frazionamento della particella suddetta, originando la particella n. 2632 del foglio 46 censita al CT di Pisa di 1065 mq;

Accertato che il titolare di incarico di E.Q. "Gestione amministrativa del patrimonio regionale" del settore, con nota del 21 febbraio 2025, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze la documentazione prodotta dalla direzione Opere pubbliche in merito al suddetto frazionamento ed che chiesto *"di individuare, anche tramite di AVR s.p.a. soggetto gestore della S.G.C. FI-PI-LI, quale sia esattamente la porzione di terreno da acquisire, in quanto funzionale alla gestione stradale"*;

Constatato che, con nota del 26 febbraio 2025, la Città Metropolitana di Firenze, sentito anche AVR s.p.a., soggetto gestore della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per conto della Città Metropolitana di Firenze, ha comunicato che per l'individuazione dell'area di pertinenza stradale da acquisire si può fare riferimento all'estratto di mappa di cui all'allegato C al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato, di conseguenza, che la competente struttura della Direzione Opere Pubbliche ha comunicato con nota del 03 marzo 2025 di aver provveduto, in data 28 febbraio 2025, al frazionamento della particella 2632 originando la particella n. 2634 del foglio 46 censita al CT di Pisa che corrisponde esattamente alla parte di terreno che viene acquisita con il presente decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'acquisizione del bene immobile di cui al CT di Pisa foglio 46 particella 2634, con contestuale liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno, per le motivazioni contenute nel decreto dirigenziale n. 23178/2024, e precisamente:

- utilizzo dei beni per scopi di interesse pubblico (realizzazione della della SGC FI-PI-LI);
- modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
- valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;

Dato atto che con nota del 25 ottobre 2024 (prot. n. 0560538) è stato notificato il decreto dirigenziale n. 23178/2024 al soggetto 1, meglio identificato nell'allegato A al presente decreto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Accertata l'assenza di opposizione nei termini previsti al punto 3. del dispositivo del decreto dirigenziale n. 23178/2024, ai sensi dell'art. 26, comma 10 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, con il quale è stato assunto l'impegno per la corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno;

Considerato, pertanto, che è necessario:

- costituire il deposito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze per conto di Regione Toscana, a favore del soggetto 1, di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale della cifra pari a euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37), a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- liquidare a favore del M.E.F. la somma complessiva di euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37) a valere sull'impegno 9926, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026, annualità 2024 con d.d. 23178/2024;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, il provvedimento di acquisizione *“comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14”* e, pertanto, la liquidazione di cui al precedente capoverso implica l'avveramento della suddetta condizione sospensiva;

Rilevato che con successivo decreto verrà dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente capoverso;

Considerato che Regione Toscana deve essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute all'applicazione dell'art 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto, ai sensi dei DPCM sopracitati;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere, in raccordo con il competente Ufficio della direzione Opere pubbliche, a calcolare e a notificare ad ANAS l'importo dovuto a titolo di rimborso;

Premesso, inoltre, che, ai sensi dell'art. 42-bis, co. 4, del DPR 327/2001:

- il presente decreto dispone l'acquisizione a favore di Regione Toscana del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2634;
- il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, nel caso di specie il loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14, disposto con il presente atto comporta l'avveramento della condizione sospensiva al perfezionamento dell'acquisizione al patrimonio della Regione Toscana del bene sopra descritto;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla registrazione del presente decreto dirigenziale, nonché, ai fini di trasparenza e pubblicità, alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed alle volture catastali in favore della Regione Toscana;

Verificato che per quanto concerne le imposte di registro, ipocatastali e di bollo:

- i trasferimenti a titolo oneroso posti in essere ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità:
 - a) si applica l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
 - b) per i fabbricati e terreni non agricoli e non edificabili, come nel caso di specie, l'aliquota dell'imposta di registro è del 9 percento da applicare all'indennizzo per l'occupazione senza titolo, calcolato sulla base della *“Valutazione del danno maturato”*, allegata al decreto dirigenziale 23178/2024, pari a euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37);
- in virtù del cosiddetto *“principio di assorbimento”*, citato nella circolare 2/E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia delle entrate, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle tasse

ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all'imposta di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità "direttamente conseguenti", posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare;

Constatato, inoltre, che:

- il presente decreto dirigenziale, poiché sottoposto a condizione legale sospensiva, il cui avveramento si verifica con il pagamento delle somme dovute disposto dal presente atto, è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa pari a euro 155,00, ai sensi dell'art. 27 co. 4 del D.P.R. 131/1986;
- la relativa formalità di trascrizione è soggetta ad imposta catastale nella misura fissa di euro 50,00, nonché alla imposta ipotecaria, sempre in misura fissa, di euro 50,00;

Accertato, quindi, di dover impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate complessivamente (per gli oneri di registrazione e la trascrizione del presente decreto dirigenziale con la contestuale annotazione dell'avveramento della condizione sospensiva):

- euro 630,00 pari al 9 per cento dell'indennizzo da corrispondere a titolo di imposta di registro (comprensivi della misura fissa pari a euro 155,00), arrotondato secondo quanto previsto dal sistema di pagamento dell'Agenzia delle Entrate;
- euro 100,00 per il pagamento delle imposte ipocatastali;
- euro 50,00 per gli oneri di trascrizione;

Verificato, tuttavia, che l'imposta di registro nel caso in oggetto ammonta a 1.000,00 euro (comprensivi della misura fissa pari a euro 155,00), quale importo minimo da versare per tale imposta in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, ai sensi del comma 2 dell'art 10 del d. lgs. n. 23 del 2011, il quale dispone, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, che "l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro";

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 822 comma 2 c.c. fanno parte del demanio pubblico, fra l'altro, le strade, le autostrade e gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico;
- ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1 del DPR 327/2001 l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile;
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del regolamento 61/R/2005: "*I beni di proprietà della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'articolo 822 e seguenti del codice civile*";
- secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005: "*Ai sensi delle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione (...) le strade, le autostrade*";

Considerato che alla luce del quadro normativo esposto, l'acquisizione delle strade e delle sue pertinenze fa confluire necessariamente i beni nel demanio pubblico, potendo il patrimonio indisponibile riguardare solo beni che non siano della specie di quelli elencati dalla legge come demaniali (tra cui le strade);

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per classificare il bene sopraccitato al demanio regionale (cat. D-A) ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005;

Preso atto che il titolare di incarico di E. Q. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale” del Settore Amministrazione del personale e del patrimonio ha effettuato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024 n. 58 (Legge di stabilità per l’anno 2025);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il regolamento di Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 - Ordinamento contabile della Regione Toscana) in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 08 gennaio 2025, n. 1 (Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”);

DECRETA

per le motivazioni e le premesse espresse in narrativa, facenti parte integrante del presente decreto dirigenziale:

- 1) di disporre l’acquisizione alla proprietà della Regione Toscana del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2634;
- 2) di disporre il deposito amministrativo della somma totale di euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - sede di Firenze, codice SIBEC 9090 Codice Fiscale 80226750588 per conto di Regione Toscana e a favore del soggetto 1 di cui all’allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di presentare apposita richiesta di costituzione di deposito ed acquisire il codice identificativo del deposito (numero nazionale), imputando all’impegno n. 9926, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 con d.d. 23178/2024, la somma totale di euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37);
- 4) di provvedere, una volta acquisito il codice identificativo di cui al precedente punto 3), alla liquidazione della somma di euro 6.999,37 (seimilanovecentonovantanove/37) con successivo atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di Contabilità n. 61/R del 2001 e ss.mm.ii., in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011, a valere sull’impegno n. 9926, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, con il decreto dirigenziale n. 23178/2024, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - sede di Firenze, codice SIBEC 9090 Codice Fiscale 80226750588;
- 5) di dare atto che la liquidazione di cui al punto 4) del dispositivo del presente atto comporta l’avveramento della condizione sospensiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 bis, comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 6) di dare atto che la ritenuta d’acconto di cui all’art. 35, DPR 327/2001 sarà effettuata, se dovuta, dal M.E.F. al momento dell’effettivo pagamento sulla base delle indicazioni che saranno fornite nel provvedimento di svincolo quale sostituto d’imposta ex L. 413/91;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis:
 - è notificato al soggetto 1 di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del DPR 327/2001;
 - è trasmesso alla Corte dei Conti come disposto dall'art. 42 bis comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 8) di dover procedere, ai fini di trasparenza e pubblicità, alla richiesta di trascrizione del presente decreto dirigenziale, ai sensi dell'art. 42-bis, co. 4, DPR 327/2001, presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed alle volture catastali relative al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2634;
- 9) di dover impegnare la somma complessiva di euro 1.150,00 sul capitolo n. 71907 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'Agenzia delle Entrate – codice fiscale 06363391001 – codice SIBEC 80820, per il pagamento dell'importo di euro 1.000,00 (comprensivi della misura fissa pari a euro 155,00) quale importo minimo da versare, in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, per l'imposta di registro, euro 100,00 per le imposte ipocatastali inerenti l'acquisizione in oggetto ed euro 50,00 per gli oneri relativi alla trascrizione;
- 10) di dare atto che la liquidazione delle imposte di cui al punto precedente avverrà, in base agli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della legge di contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con successivi atti e con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate;
- 11) di classificare l'immobile al demanio regionale (cat. D-A) ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005 per le motivazioni espresse in narrativa;
- 12) di pubblicare il presente decreto per estratto (allegato B al presente atto, a formarne parte integrale e sostanziale) sul BURT ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001;
- 13) di dare atto con successivo decreto dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 5) del presente dispositivo;
- 14) di assegnare al titolare di incarico di E.Q. "Gestione amministrativa del patrimonio regionale" del settore la responsabilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990;
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle competenti autorità, nei termini di legge.

La Dirigente

Allegati n. 3

A dati soggetto 1

c5b0ff9ef2954b9678769134022d0ab220b6600b4305fe55c8796f354dcdff23

B estratto BURT

ac6bf5265ae913ce8d6b81468dd180934d9e41507b8e433083c98e5f3f5ff4e9

C estratto di mappa

d651c0d0df638ea698e2bb8bdd9b4803cdef996fe0f3c143c671540f065406ed

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE